



CITTA' DI TORINO

Nuovi criteri e indicazioni per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e degli artt. 41 e 41 bis, Legge 98/2013.



CITTA' DI TORINO

Nuovi criteri e indicazioni per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e degli artt. 41 e 41 bis, Legge 98/2013.

1. Premessa
2. Normativa
3. Definizioni
4. Ambito di applicazione
 - 4.1 Conferimento presso centro autorizzato
 - 4.2 Riutilizzo presso sito di produzione (art. 185 D.Lgs. 152/06)
 - 4.3 Riutilizzo presso terzi siti
5. Conclusioni e compiti ufficio
6. Link utili
7. Riferimenti normativi

1. PREMESSA

La Giunta Comunale della Città di Torino con Deliberazione n. mecc. del 1° aprile 2014 ha assunto i “Criteri e indicazioni per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 41 bis, Legge 98/2013” al fine di uniformare sia all’interno dell’Amministrazione che all’esterno le modalità di applicazione della disciplina inerente alla gestione del materiale di scavo ai sensi delle normative vigenti in materia.

La necessità di sburocratizzare i procedimenti in capo alla Città di Torino e la maggior conoscenza degli addetti ai lavori in merito alla normative vigenti, hanno reso necessario un aggiornamento del suddetto elaborato.

Il presente documento aggiorna i criteri e costituisce un ausilio di riferimento per gli addetti ai lavori in sede progettuale e realizzativa inerente alle possibili modalità di gestione del materiale di scavo, in modo da contribuire alla prevenzione di possibili problematiche ambientali e legali.

Le presenti indicazioni saranno tempestivamente adeguate e rese coerenti con le future ed eventuali variazioni e/o integrazioni delle normative vigenti in materia.

2. NORMATIVA

Ai fini dei presenti criteri e indicazioni, segue elenco delle normative attualmente vigenti in materia:

- Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (“Testo Unico Ambientale”);
- D.M. 161/2012 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo);
- Legge 98/2013, artt. 41 e 41 bis (conversione in Legge del “Decreto del fare”).

3. DEFINIZIONI

Ai fini dei presenti criteri e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nel D.M. 161/12 si intende per:

- a) *rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; la lettera b), comma 3 dell’art.

184 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., definisce “rifiuti speciali” i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis e 185 del medesimo Decreto Legge;

- b) *gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- c) *sottoprodotto*: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2
- d) *materiali da scavo*: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera;
- e) *sito*: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue componenti ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale riporto) dove avviene lo scavo o l'utilizzo del materiale
- f) *produttore*: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti
- g) *proponente*: il committente dell'opera nel corso della cui realizzazione si producono le terre e rocce da scavo;
- h) *cantiere*: un'unità produttiva organizzata da uno o più appaltatori appositamente per la esecuzione di un'opera o di un impianto presso un sito consegnato da un committente;
- i) *luogo di produzione dei rifiuti*: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti. Ai fini dell'applicazione delle presenti linee guida il luogo di produzione dei rifiuti coincide con l'area di cantiere.
- j) *sottoprodotto*: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 184 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- k) *concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)*: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più

concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;

- l) *concentrazioni soglia di rischio (CSR)*: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;
- m) *riporto*: orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica o naturale non presente originariamente in situ.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE

I presenti criteri indicano le possibili modalità di gestione del materiale di scavo nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito di:

- Lavori Pubblici;
- Attività/opere soggette a rilascio di Titolo Edilizio;
- Opere soggette a procedura di V.I.A. o A.I.A.

In riferimento a quanto previsto e prescritto dalle succitate normative vigenti, il materiale di scavo, prodotto durante la realizzazione di un intervento edilizio, dovrà essere gestito secondo una o più modalità sottoelencate:

- in qualità di rifiuto e pertanto conferito presso idoneo Centro Autorizzato (Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- riutilizzato in sito ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 41 della Legge 98/2013;
- riutilizzato presso terzi siti ai sensi degli artt. 184 bis, D.Lgs. 152/06 e 41 e 41 bis, Legge 98/2013 per le prime due casistiche sopra elencate e ai sensi del D.M. 161/012 in caso di opera sottoposta a V.I.A. o A.I.A.

All'interno di ogni singolo intervento, se rispettato quanto prescritto dalle normative vigenti in materia, possono coesistere più modalità di gestione del materiale scavato.

4.1 CONFERIMENTO PRESSO CENTRO AUTORIZZATO

Le terre e rocce da scavo, a meno dell'applicazione delle normative sopraccitate, sono rifiuti speciali e come tali devono essere gestite e quindi conferite presso idonei Centri Autorizzati per la gestione dei rifiuti, applicando il corretto Codice CER: CER 170504 per le terre e rocce da scavo e CER 170904 per il materiale di scavo frammisto a macerie. L'autorizzazione alla gestione dei rifiuti a predetti centri è rilasciata dai relativi uffici della Città Metropolitana di competenza. L'elenco aggiornato dei Centri Autorizzati dalla Città Metropolitana di Torino è consultabile nella sezione ambiente del sito web della Medesima.

Nel caso della gestione del materiale di scavo in qualità di rifiuto, in sede di istanza di Titolo Edilizio, il proponente non dovrà allegare alcuna dichiarazione.

I soggetti coinvolti (produttore, trasportatore e centro autorizzato) dovranno compilare correttamente e in ogni loro parte i Formulare Identificazione Rifiuti (F.I.R.), che dovranno essere conservati per cinque anni e, se richiesto, messi a disposizione dei soggetti incaricati delle eventuali verifiche.

4.2 RIUTILIZZO PRESSO SITO DI PRODUZIONE (ART. 185 D.LGS. 152/06)

Ai sensi della lettera c, comma 1, art. 185 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”, non rientra nel campo di applicazione della Parte IV del D.Lgs. 152/06 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati). Pertanto se verificato quanto sopra citato, le terre e rocce da scavo prodotte durante la realizzazione di un intervento su un'area non contaminata possono essere riutilizzate presso la medesima, purché allo stato naturale e quindi senza preventivi trattamenti.

Nel caso in cui il riutilizzo in sito coinvolga matrici di riporto, dovrà essere espletato quanto prescritto dalla lettera b, comma 3, art. 41 della Legge 98/13: in presenza di riporti, il riutilizzo in situ ai sensi del succitato art. 185 dei medesimi potrà avvenire solamente sottoponendo le matrici di riporto a test di cessione e, ove conformi al test di cessione, dovranno rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati e pertanto dovrà essere verificato il rispetto dei limiti CSC delle Colonne A e B Tab. 1,

Allegato 5, Parte IV, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. a seconda della destinazione d'uso del sito oggetto dell'intervento.

Nella modulistica per l'istanza al Titolo Edilizio il proponente dovrà indicare l'intenzione di riutilizzare la totalità o parte delle terre e rocce da scavo presso il sito di produzione e che in caso di presenza di riporto applicherà quanto prescritto dall'art. 41 della Legge 98/2013, mettendo a disposizione degli Enti preposti al controllo la documentazione prevista da predetto articolo. Gli uffici competenti della Città di Torino non evaderanno alcun parere e/o presa d'atto di merito, in quanto non previsti dalle normative vigenti in materia.

In caso di superamento dei limiti previsti per il test di cessione il materiale scavato dovrà essere gestito in regime di rifiuti.

In caso di superamento dei limiti CSC dovrà essere avviato un procedimento di bonifica.

4.3 RIUTILIZZO PRESSO TERZI SITI

Le terre e rocce da scavo possono essere riutilizzate in qualità di sottoprodotti presso terzi siti, quali cantieri e/o impianti per produzione di inerti e conglomerati cementizi/bituminosi, se sono rispettate le prescrizioni dettate dall'art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, a seconda delle casistiche, dall'art. 41 bis della Legge 98/13 e dal D.M. 161/12.

Se l'intervento/opera è sottoposto a procedimento di V.I.A. o A.I.A., la normativa di riferimento è il D.M. 161/12: in tal caso il proponente dovrà redigere il "Piano di Utilizzo" secondo quanto prescritto da predetto decreto e relativi allegati. Nei termini di legge l'Autorità Competente che autorizza l'opera potrà richiedere chiarimenti e/o integrazioni ovvero esprimere parere favorevole in merito al suddetto elaborato.

Per gli interventi/opere non sottoposti a V.I.A. o A.I.A., la normativa di riferimento è la Legge 98/13 e nello specifico gli artt. 41 e 41 bis; in tal caso il proponente o il produttore, tramite dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/2000 da trasmettere in prima istanza esclusivamente agli uffici di competenza di ARPA, attesta il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
- b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e

alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

- c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
- d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

Eventuali modificazioni e variazioni di quanto indicato nella dichiarazione dovranno essere comunicate entro trenta giorni al comune del luogo di produzione; predette modifiche dovranno essere comunicate tramite dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/2000, cui dovrà essere allegata la dichiarazione iniziale di cui al precedente paragrafo, trasmessa in prima istanza soltanto ad ARPA Piemonte.

A riutilizzo avvenuto, che dovrà essere completato entro un anno salvo il caso in cui l'opera di riutilizzo preveda tempi superiori, il produttore dovrà comunicare ad ARPA che i materiali di scavo sono stati completamente riutilizzati secondo le previsioni comunicate.

Il trasporto dei materiali di scavo in qualità di sottoprodotto dovrà essere accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto in forma scritta o dalla scheda di trasporto secondo il D.Lgs. 286/2005 e s.m.i.

Importante è evidenziare che predetta dichiarazione resa ad ARPA dovrà essere preceduta dall'avvenuta autorizzazione, da parte dell'Autorità competente secondo le norme vigenti, sia dell'intervento presso il quale le terre e rocce da scavo saranno prodotte sia di quello presso il quale le medesime saranno riutilizzate.

In sede di istanza di Titolo Edilizio il richiedente non dovrà allegare alcun elaborato e/o dichiarazione.

È buona prassi che le eventuali variazioni siano tempestivamente comunicate anche ad ARPA.

Le dovute verifiche e relativa richiesta di chiarimenti e/o integrazioni sono di competenza di ARPA.

Si evidenzia che al fine dell'Inizio dei Lavori predetta dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 non necessita di alcun parere di competenza, mentre è necessario che sia trasmessa ad ARPA prima dell'inizio dei lavori, diversamente il materiale prodotto dovrà essere gestito secondo le normative vigenti in materia di rifiuti e quindi conferito presso idoneo Centro Autorizzato, come precedentemente indicato nel paragrafo 4.1.

5. CONCLUSIONI E COMPITI UFFICIO

In caso di applicazione dell'art. 41 bis della Legge 98/2013 o del D.M. 161/2012, alla chiusura dei lavori il proponente/produttore delle terre e rocce da scavo, dovrà ottemperare quanto prescritto da predetta normativa e quindi comunicare agli Enti competenti l'avvenuto riutilizzo di predetto materiale.

Nel caso di conferimento presso idoneo Centro Autorizzato i soggetti coinvolti dovranno conservare i suddetti F.I.R. e renderli disponibili per eventuali verifiche e controlli da parte delle Autorità preposte.

L'ufficio terre e rocce da scavo svolgerà un ruolo di consulenza in materia di terre e rocce da scavo nell'ambito delle Opere Pubbliche progettate e realizzate dalla Città di Torino sia in fase progettuale che di Direzione lavori.

6. LINK UTILI

Provincia di Torino – Elenchi di attività autorizzate per la gestione dei rifiuti:

<http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/rifiuti/gestione/elenchi>

ARPA Piemonte – Terre e rocce da scavo

<http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/rifiuti/terre-e-rocce-1/terre-e-rocce>

Comune di Torino – Informambiente

<http://www.comune.torino.it/ambiente/terreroce/index.shtml>

7. RIFERIMENTI NORMATIVI

D.LGS. 152/06 E S.M.I.

183. Definizioni

(articolo così sostituito dall'art. 10 del d.lgs. n. 205 del 2010)

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;
- c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
(lettera così modificata dall'art. 11, comma 8, legge n. 125 del 2013)
- g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;

u) “riciclaggio”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

v) “rigenerazione degli oli usati” qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) “stoccaggio”: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima parte quarta;

bb) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
(lettera così modificata dall’art. 28, comma 2, legge n. 35 del 2012, poi dall’art. 52, comma 2-ter, legge n. 134 del 2012)

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per “categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

cc) “combustibile solido secondario (CSS)”: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l’applicazione dell’articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) “rifiuto biostabilizzato”: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) “compost di qualità”: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall’allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

ff) “digestato di qualità”: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gg) “emissioni”: le emissioni in atmosfera di cui all’articolo 268, comma 1, lettera b);

hh) “scarichi idrici”: le immissioni di acque reflue di cui all’articolo 74, comma 1, lettera ff);

ii) “inquinamento atmosferico”: ogni modifica atmosferica di cui all’articolo 268, comma 1, lettera a);

ll) “gestione integrata dei rifiuti”: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) “centro di raccolta”: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;

oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;

pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

184-bis. Sottoprodotto

(articolo introdotto dall'art. 12 del d.lgs. n. 205 del 2010)

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto.

(comma aggiunto dall'art. 41, comma 2, legge n. 98 del 2013)

185. Esclusioni dall'ambito di applicazione

(articolo così sostituito dall'art. 13 del d.lgs. n. 205 del 2010)

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

.....

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

.....

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.”.

LEGGE 98/2013 (CONVERSIONE “DECRETO DEL FARE”)

Art. 41. Disposizioni in materia ambientale

1. L'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 243. (Gestione delle acque sotterranee emunte) ... » (omissis)

2. All'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto."

3. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.»;

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.».

.....

Art. 41-bis. Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra:

a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto.
6. L'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.
7. L'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b), i materiali da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.